



Dr. Raffaele Ravallese

Specialista Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica

Identificazione dei lavoratori cosiddetti "FRAGILI"

Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale:

soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico - degenerative, come diabete insulino dipendente, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie, soggetti riconosciuti portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 1 e art. 3 comma 3 del T.U. 104/92.

I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020, spetta a questi, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS.

Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020 e sua integrazione del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti, l'azienda dovrà provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Riguardo le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l'azienda, il medico competente e il datore di lavoro, comunicheranno a tutti i lavoratori le seguenti possibilità:

I lavoratori che dovessero ritenersi in una condizione di "fragilità" che li espone a un maggior rischio in caso di infezione da SARS COV 2, dovranno rivolgersi al **medico di famiglia (MMG)** che potrà rilasciare:

1. Un certificato di malattia equiparata al ricovero ospedaliero, qualora ravvisi una condizione patologica che sconsigli anche il semplice allontanamento da casa della persona.
2. Un certificato che segnali solo la condizione di fragilità al datore di lavoro, omettendo i dati clinici.

I casi richiamati al punto 2 saranno valutati nel modo seguente:

Le richieste dei lavoratori saranno vagliate dal Medico Competente (MC) e dovranno essere necessariamente accompagnate da documentazione sanitaria idonea, rilasciata da struttura



Dr. Raffaele Ravallese

Specialista Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica

pubblica, inviata a mezzo mail dal lavoratore al Medico Competente al seguente indirizzo: raffaele.ravallese@gmail.com accompagnata dal certificato del MMG e dalla indicazione delle generalità, della scuola e del ruolo svolto.

In caso di riconoscimento della condizione di "fragilità", quando il lavoro non possa essere svolto con altra modalità, si assumeranno delle misure preventive in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone (misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale)

Al termine delle disanime sopra citate la domanda sarà trasmessa alla Commissione valutatrice identificata nel Collegio medico-legale.

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 andrà prodotta entro, e non oltre, il 3 giugno 2020

La mancata produzione della stessa esonera l'azienda o ente pubblico da qualsiasi responsabilità.

Il lavoratore si impegna, altresì, in caso di mutamento del proprio quadro sanitario, che possa configurare una condizione di fragilità, a provvedere a contattare il MMG (Medico di Medicina Generale) al fine di trasmettere al Medico Competente tempestiva certificazione medica.

Con la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020, sono chiariti che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N.

Si rammenta, infine, che il Medico Competente non ha potere di certificare l'assenza dal lavoro né per malattia né per infortunio e neppure può indicare la prognosi.

MEDICO COMPETENTE

Dott. Raffaele Ravallese
Medico - Chirurgo
Specialista Medicina Preventiva
dei Lavoratori e Psicotecnica
IL

